

CITTA' DI AMANTEA

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 15 settembre 2017
Ai sensi dell'art.252 D.Lgs 18.08.2000 n.2

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Atto N. 2 del 02 febbraio 2022

OGGETTO: Proposta di adozione della procedura semplificata di liquidazione ai sensi dell'art. 258 del TUEL

L'anno Duemilaventidue il giorno due del mese di febbraio alle ore 12,00, nella Sede comunale si è riunito l' Organo straordinario di liquidazione del Comune di Amantea nella persona dei Sigg.

		Presente	Assente
Dott.ssa Maria Angela Ettore	Presidente	SI	
Dott.ssa Maria Chiellino	Componente	SI	
Dott.Giuseppe Giacomantonio	Componente	SI	

Premesso che:

Il Commissario Straordinario del Comune di Amantea con i poteri del Consiglio Comunale, con delibera n.55 del 28.04.2017, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi degli artt. 244 e ss del D.Lgs 267/2000,.

Con D.P.R. in data 15 Settembre 2017 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente.

Il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato, in data 22.09.2017, dalla Prefettura –U.T.G. di Cosenza ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione: dott.ssa Maria Chiellino, dott.ssa Maria Angela Ettore e dott. Giuseppe Giacomantonio;

In data 25/09/2017 lo stesso Organo si è regolarmente insediato ed ha nominato Presidente la dott.ssa Maria Angela Ettore Segretario Generale del Comune di Amantea.

Con avviso prot. n. 700 del 03.10.2017 (pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente il 03.10.2017) è stato dato



avvio alla procedura per la rilevazione della massa passiva, invitando i creditori a presentare istanza di ammissione, alla massa passiva, del credito vantato nei confronti del Comune di Amantea;

VISTO:

- L'articolo 252, comma 4, del TUEL, secondo il quale l'Organo Straordinario della liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'articolo 254, comma 3, del TUEL, che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 dello stesso testo unico, verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'Organo Straordinario della liquidazione ai sensi del comma 7;
- l'art. 258 del TUEL che prevede, in alternativa alla procedura ordinaria, una modalità semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti, disponendo che : "L'Organo Straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero di pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione.";
- che lo stesso articolo 258 prevede che entro 30 giorni dalla notifica della proposta, la Giunta deliberi l'adesione o meno alla procedura semplificata e che, in caso positivo, si impegni a mettere a disposizione risorse finanziarie che, unitamente a quelle nella disponibilità dell'OSL, siano sufficienti a coprire almeno il 50% del fabbisogno complessivo, oltre all'importo calcolato al 100% per i debiti privilegiati e delle spese della liquidazione;
- che, nel caso in cui la Giunta non esprima l'adesione alla procedura semplificata, il diniego dovrà essere motivato e dovranno essere indicate le modalità con le quali l'amministrazione comunale intenda fare fronte alla massa passiva;
- che in base al comma 5 del citato articolo 258 del TUEL l'adozione della procedura semplificata fa venire meno l'obbligo di predisposizione del piano di rilevazione;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378 contenente il regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali;

CONSIDERATO


- che l'Organo Straordinario di Liquidazione, con delibera n. 20 del 11.12.2019, ha proposto all'Ente Comunale l'adozione della procedura semplificata di liquidazione ai sensi dell'art.258 del Tuel;
- che nei termini previsti dal citato art. 258 del Tuel non è pervenuta nessuna delibera di Giunta di adesione alla procedura semplificata di liquidazione;
- che successivamente, in data 26.02.2020, si è insediata la Commissione Straordinaria a seguito di scioglimento del Consiglio Comunale conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso;
- che con delibera n. 11 del 19.02.2021, la Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, ha approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2016;
- che l'intervenuta approvazione del rendiconto di gestione anno 2016, la concomitante rideterminazione dei residui attivi e passivi annualità 2016, nonché le ulteriori istanze di ammissione alla massa passiva pervenute sino alla data odierna hanno reso necessario un riesame della massa attiva e passiva;
- che la perdurante inerzia ed indisponibilità a collaborare con questo OSL da parte di taluni uffici ha determinato un naturale ritardo nel riproporre la procedura semplificata;
- che alla data odierna, nonostante i ripetuti solleciti e le diffide ad adempiere, gli uffici non hanno provveduto ad istruire e reperire la documentazione relativa a numerose pratiche, alcune di rilevante



- importo, non consentendo all'OSL di determinarsi in merito all'ammissione alla massa passiva;
- che la Commissione Straordinaria di Liquidazione ritiene necessario, per quanto sopra esposto e considerato il tempo trascorso, riformulare, ai sensi dell'art. 258 del Tuel, una nuova proposta di adozione della procedura semplificata di liquidazione ai fini di un risparmio di spesa e di un'accelerazione delle operazioni di risanamento dell'Ente;
- che l'art.258, comma 3 del TUEL prevede che l'Organo Straordinario della liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, possa definire in via transattiva le pretese creditorie, anche periodicamente;

Rilevato:

- che alla data odierna le istanze di ammissione alla massa passiva ammontano a 784 alcune delle quali ancora in corso d'istruttoria;
- che l'importo complessivo risultante dalle istanze presentate dai presunti creditori, al netto di quelle duplicate, è pari a euro 36.068.018, relativo a n. 784 istanze presentate nei termini e fuori termine;
- che il disposto di cui all'art. 254, comma 4 del tuel, prevede che nel caso in cui i responsabili dei servizi non provvedano entro 60 gg dalla richiesta a fornire le dovute attestazioni le stesse si intendono rese in senso negativo circa la sussistenza del debito;
- che, visto il lungo tempo trascorso senza che si sia ottenuto riscontro dagli uffici e, dunque l'impossibilità di valutare la sussistenza del credito in assenza di istruttoria, di produzione documentale di riferimento e di mancata attestazione del credito, l'OSL deve ritenere insussistente il debito ai sensi dell'art. 254, comma 4, per un ammontare complessivo di € 17.977.810,66;
- che con nota pec del 28 dicembre 2021 l'OSL ha comunicato al responsabile del servizio finanziario l'elenco dei debiti non ammessi per assenza di istruttoria pari a € 17.977.810,66 per la verifica della sussistenza degli stessi nei documenti contabili dell'Ente;
- che con nota del 14 gennaio 2022 il Responsabile dell'Ufficio Finanziario ha riscontrato la predetta comunicazione quantificando in 3.130.206,37, l'ammontare dei debiti che pur in assenza di istruttoria da parte degli uffici risultano inseriti nei residui passivi
- che pertanto, somme per €. 3.130.206,37 sono da considerare nella massa passiva;
- che dal conto consuntivo 2016, approvato il 19 febbraio 2021, si evince un importo dei residui passivi dell'Ente pari a €. 20.101.409,17;
- che , nelle more di una definitiva attività di verifica, i residui passivi attualmente non ricompresi nelle istanze di ammissione al passivo ammontano ad € 11.089.806,66
- che con nota pec del 19 novembre 2021 è stato segnalato alla Commissione Straordinaria dell'Ente che *“dall'esame delle risultanze del rendiconto 2016 emergerebbero significative discordanze rispetto ai dati in possesso di questo Osl tali da richiedere un doveroso approfondimento in contraddittorio dal momento che potrebbe risultare non rispettato il principio di veridicità degli strumenti di programmazione adottati dall'Ente. Si precisa al riguardo che l'elenco dei residui trasmesso dal responsabile del servizio non contiene il dettaglio delle voci di spesa rendendo impossibile il riscontro della copertura in bilancio dei debiti ammessi. Allo stato si è addivenuti alla determinazione di notificare alla Commissione in indirizzo che questo OSL non potendo ulteriormente temporeggiare nella definizione delle operazioni di liquidazione, laddove non dovesse ricevere riscontro circa l'istruttoria delle pratiche più cospicue in giacenza presso i servizi: tecnico (€. 11.328.774,69), finanziario (€. 4.784.833,01) e contenzioso (€. 1.864.202,99) sarà costretto a dichiararle non ammesse con notevoli conseguenze in termini di responsabilità a carico dei funzionari inadempienti”*.
- che gli oneri della liquidazione (compensi e rimborsi ai componenti dell'OSL, spese varie, spese per il personale dell'Ente, spese per consulenze specialistiche ecc.) sono stati quantificati, presuntivamente, in euro 410.000,00;



- Che ad oggi la situazione debitoria può essere così rappresentata:

A - Importo complessivo da istanze presentate	€ 36.068.018,00
B - Importo delle istanze esaminate e non ammesse	€ 4.726.604,20
C- Importo delle istanze non ammesse ai sensi dell'art. 254, comma 4, TUEL	€17.977.810,66;
D - Importo comunicato dal responsabile finanziario quale debito relativo alle pratiche non istruite ma riconoscibile come residuo passivo	€3.130.206,37
E = (C-D) – Totale istanze non ammesse ai sensi dell'art. 254, comma 4,TUEL al netto delle pratiche non istruite ma indicate dal Responsabile Finanziario riconoscibili come residui passivi	€ 14.847.604,29
F = (A-B-E) Importo delle domande da porre al dissesto al netto di quelle non ammesse	€ 16.493.809,51
D- Importo presunto spese di liquidazione che comprendono oltre i compensi e rimborsi ai componenti, spese del personale, spese per consulenze ed incarichi legali qualora necessario e spese diverse	€ 410.000,00
E – (C+D) Importo complessivo stimato della massa passiva	€ 16.903.809,51


-Che in base al citato art. 258 del TUEL per i debiti risultanti dalla sommatoria deliberazione dell'OSL può essere proposta una definizione transattiva nella misura variabile tra il 40% ed il 60% dell'importo riconosciuto, ad eccezione dei crediti privilegiati e delle spese della liquidazione per i quali il pagamento deve essere previsto nella misura del 100% degli importi;

- che questo OSL, in merito ai residui attivi e passivi dei fondi a gestione vincolata, per come introdotto dall'art. 1, comma 457, della Legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di Bilancio 2017), ritiene che i vincoli di destinazione delle entrate sono solo quelli previsti espressamente dall'articolo 180, comma 3, lettera d), del D.Lgs. n. 267/2000 "(omissis) derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti"; lettera così modificata dall'art. 74, comma 1, n. 26), lett. a), del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedasi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011;
- che questo OSL, alla luce della normativa in materia, è dell'avviso che i debiti relativi alla gestione dei fondi a destinazione vincolata non siano suscettibili di eventuali transazioni e/o tagli, anche nel caso di adozione della procedura semplificata di cui al citato art 258 TUEL, in quanto i finanziamenti delle opere in questione, provenienti da altre amministrazioni, vengono gestiti dal Comune ai soli fini dell'esecuzione, del controllo e del pagamento delle stesse ai fornitori che hanno realizzato l'opera, la fornitura e/o il servizio;
- che in relazione ai fondi vincolati, il responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con pec del 14 gennaio 2022 ha comunicato: *"che un riscontro puntuale dei fondi vincolati andrebbe gestito sulla base di un processo condiviso con l'Ufficio Tecnico. Ad ogni buon modo, le partite relative a fondi vincolati, quando si sono presentate, sono state gestite ed evase motivo per cui, si ritiene, non risultino ulteriori somme a cui codesto organismo deve attendere;*
- che le somme liquide a disposizione dell'OSL presenti sui conti del predetto Organismo ammontano complessivamente, alla data odierna, ad € 2.470.395,23;
- che dall'attività accertativa posta in essere da parte dell'OSL (dalla data di insediamento fino a tutt'oggi) e



dagli uffici in precedenza, risulta una massa attiva pari a € 26.503.244,55;

- che le somme effettivamente riscosse sui conti dell'OSL esclusivamente a titoli di tributi e entrate patrimoniali ammonta a € 1.687.369,32
- che sulla scorta del trend storico degli incassi è possibile stimare quale somma effettivamente disponibile per i pagamenti una percentuale pari al 20 % delle somme accertate e, dunque, pari a € 5.301.740,40;
- che il Ministero dell'Interno ha trasferito ai sensi della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, art. 1 comma 864 – Applicazione art 3 bis dl 10.10.2012 n. 174 convertito con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012 n. 213 - Incremento massa attiva gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario – anno 2019 e anno 2020 un importo pari a € 783.025,91
- che nella prima fase dell'attività accertativa posta in essere da questo OSL alcuni ruoli (TARI, IMU, TASI, CDS) sono stati emessi facendo riferimento ai conti correnti dell'Ente anziché a quelli dell'OSL
- che i ruoli dell>IDRICO sono stati tutti emessi indicando il conto corrente postale dell'Ente anziché quello dell'OSL;
- che nonostante le richieste e i reiterati solleciti indirizzati al responsabile del servizio finanziario, lo stesso ad oggi non ha provveduto a trasferire sul conto di tesoreria dell'OSL le somme rivenienti da incassi di tributi ed entrate patrimoniali di competenza dell'OSL in quanto riferiti ad annualità 2016 e precedenti;
- che a tutt'oggi, malgrado la richiesta effettuata con nota prot. n. 1647 del 22.11.2017, successivamente sollecitata, non è stato fornito a questo OSL l'elenco dei beni mobili ed immobili suscettibili di alienazione da destinare alla massa attiva del dissesto;
- che sono stati posti in essere gli adempimenti per la riscossione dei tributi relativi a pregresse annualità soggette a regime prescrizione nonché le ulteriori attività, esplicate nel corso del corrente anno, tese all'accertamento dei tributi da riscuotere per le ulteriori annualità non ancora prescritte rientranti nella competenza di quest'Organismo Straordinario di Liquidazione;
- che con nota prot. n. 5403 del 20.04.2018, il Responsabile del Servizio Finanziario ha comunicato che: *“visto l'art. , comma 2, lettera a, del D.P.R. n. 378/1993, tenuto conto della ricostituzione della consistenza delle somme vincolate utilizzate dall'Ente per il pagamento di spese correnti, rilevati ed esaminati i pagamenti e le riscossioni in conto residui all'uopo rilevanti, si comunicano, salvo rettifiche, le risultanze del fondo di cassa iniziale della liquidazione al 31.12.2016: € 670.632,17;*
- che il predetto importo, così come comunicato, nonostante i ripetuti solleciti non è stato riversato sul conto corrente di quest'Organo Straordinario di Liquidazione;
- che il Comune di Amantea, sulla base del D.L. 24/06/2016, n. 113 "Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio" - (G.U. 24/06/2016, n. 146) - in vigore dal 21/08/2016 e convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2016, n. 160- ha avuto ai fini dell'incremento della massa attiva contributi pari ad € 783.025,91;
- che, in particolare, l'art. 14 del citato D.L. 113/2016 ha previsto "Interventi per gli enti locali in crisi finanziaria": "1. Ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° settembre 2011 e sino al 31 maggio 2016 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato,



un'anticipazione fino all'importo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata. Parimenti ai Comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 10 giugno 2016 e sino al 31 dicembre 2019 e che hanno aderito alla procedura semplificata di cui al richiamato articolo 258, è attribuita, previa istanza dell'ente interessato, un'anticipazione sino all'importo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata. L'anticipazione è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro-capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo dati forniti dall'Istat, ed è concessa con decreto annuale non regolamentare del Ministero dell'Interno nel limite di 150 milioni di euro per ciascun anno, a valere sulla dotazione del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di giro fondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale. Per quanto non previsto nel presente comma si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

Preso atto:

- che la deliberazione n. 13 Sez./AUT/2012/FRG della Corte dei Conti sezione delle Autonomie, sulla gestione finanziaria degli enti locali nel biennio 2010-2011, specifica che "...la procedura semplificata ex art. 258 del TUEL, con la definizione transattiva delle pretese dei creditori, ha risolto molte difficoltà; è apprezzata da tutti gli O.S.L. e, dove possibile, attuata. L'applicazione di detta procedura genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l'importante effetto positivo di evitare all'ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce";
- che nella precedente deliberazione n. 14 Sez./AUT/2009/IADC della stessa sezione delle Autonomie, sulla gestione finanziaria degli enti locali nel biennio 2007-2008, si osserva che "...la chiave di volta che ha aiutato a dare soluzione a molte difficoltà, è stata proprio la procedura semplificata ex art. 258 del TUEL. è in questo ambito che il legislatore dovrebbe intervenire rendendo tale procedura, innanzitutto, obbligatoria per l'Amministrazione";
- che nelle analisi svolte nello studio pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Interno "il dissesto finanziario degli Enti Locali, alla luce del nuovo assetto normativo", si afferma che "Questa procedura, non sempre applicata dovrebbe invece essere sostenuta in tutti i casi in quanto permette un notevole risparmio e la soluzione di problematiche che si trascinano da anni, inoltre la transazione ed il relativo pagamento se da una parte permettono al creditore di ottenere l'immediata liquidità, dall'altra parte solleva l'Ente dal peso degli interessi delle rivalutazioni monetarie che dopo il rendiconto finale i creditori, se non ne hanno espressamente rinunciato, possono richiedere aggredendo direttamente le casse comunali. L'adozione della procedura semplificata è sicuramente uno strumento fondamentale per il risanamento ...";

Ritenuto:

- che, in base ai principi di efficacia, efficienza ed economicità cui si deve ispirare l'attività amministrativa,



questa Commissione Straordinaria di Liquidazione deve contemperare l'esigenza di risanamento dell'ente e le legittime aspettative dei soggetti individuati quali creditori;

• che l'adozione della procedura semplificata garantisce il raggiungimento di tali obiettivi; Dato atto che in caso di non adesione alla proposta in oggetto questo OSL dovrà seguire la procedura ordinaria prevista dall'art. 256 del TUEL;

Visto II D.P.R. 24.08.1993, n. 378;

Visto il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

Tutto quanto premesso

All'unanimità

DELIBERA

1) di APPROVARE le motivazioni in premessa che si richiamano integralmente;

2) di DARE ATTO che in considerazione del lungo tempo trascorso senza che si sia ottenuto riscontro dagli uffici e di mancata attestazione del credito, l'OSL deve ritenere insussistente il debito ai sensi dell'art. 254, comma 4, per un ammontare complessivo di € 17.977.810,66;

3) di DARE ATTO che con nota del 14 gennaio 2022 il Responsabile dell'Ufficio Finanziario ha quantificato in 3.130.206,37 sul totale di € 17.977.810,66 l'ammontare dei debiti che pur in assenza di istruttoria da parte degli uffici risultano inseriti nei residui passivi

3) di PROPORRE alla Commissione Straordinaria del Comune di Amantea, ritenendola valida anche in base ai principi di efficacia, efficienza ed economicità, l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D.Igs. n. 267/2000;

4) di RICHIEDERE alla Commissione Straordinaria del Comune di Amantea l'adesione alla procedura semplificata mediante delibera da adottare, con i poteri della Giunta Comunale, entro 30 giorni dalla data della notifica della presente, con l'impegno, da parte Commissione medesima ad individuare le risorse necessarie in relazione all'andamento della procedura semplificata;

5) di ESPLICITARE, con provvedimento formale l'adesione o la non adesione alla procedura semplificata con l'impegno ad individuare le risorse finanziarie necessarie alla liquidazione, per la copertura di almeno il 50% dei debiti oltre alle spese di liquidazione, tenendo in debita considerazione, ai fini della quantificazione delle somme da mettere a disposizione dell'OSL, dell'eventuale incidenza della prospettata problematica della dichiarata insussistenza del debito (?) ai sensi dell'art. 254, comma 4, per un ammontare complessivo di € 17.977.810,66;

6) di DARE ATTO che questo OSL sta continuando a ricevere istanze da parte dei creditori che dovranno essere istruite in corso d'opera;

7) di NOTIFICARE copia della presente deliberazione alla Commissione Straordinaria del Comune di Amantea;

8) di INCARICARE l'Ufficio Comunale competente della trasmissione di copia della presente deliberazione:

- Al Ministero dell'Interno — Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali — Direzione Centrale della Finanza Locale — Risanamento Enti Dissestati — Roma;
- Al Sig. Prefetto di Cosenza;
- Alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Calabria;
- Al Responsabile del Servizio Finanziario;
- Al Revisore del Conti del Comune di Amantea;



9) di DARE ATTO che la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sarà pubblicata a cura degli uffici comunali competenti.


Alle ore 13,45 la seduta è sciolta


Letto confermato e sottoscritto

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente

I Componenti











COMUNE DI AMANTEA

Provincia di Cosenza

RICEVUTA DI REGISTRAZIONE A PROTOCOLLO

Prot. in partenza N. 00002591 del 02-02-2022

OGGETTO: PROPOSTA DI ADOZIONE DELLA PROCEDURA SEMPLIFICATA DI LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART.258 DEL T.U.E.L.

UFFICI:

AFFARI GENERALI

CORRISPONDENTI/MITTENTI:

MINISTERO DELL INTERNO - FINANZA LOCALE CORTE DEI CONTI PREFETTURA COSENZA
BARILLARO VINCENZO . VIGLIATORE GAETANO FINANZIARIO